





REGIONE MARCHE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DI PESARO URBINO

Delibera di Giunta Regionale n. 1621 del 6/11/2023

BANDO REGIONALE per

"Misure complementari per sostenere la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi"

Obiettivi: attivare una misura complementare per sostenere le aziende che allevano ovicaprini e che impiegano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi.

Destinatari del bando: Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del Codice civile, che opera nel settore lattiero caseario, sede legale od operativa nella Regione Marche.

Annualità: 2023

Dotazione finanziaria assegnata: € 100.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: martedì 28 novembre 2023

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

Tel. 071.8063651 Indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

SOMMARIO

SOM	MAR	RIO	2
1.	Obi	ettivi e finalità	3
2.	Aml	bito territoriale	3
3.	Dot	azione finanziaria	3
4.	Des	crizione del tipo di intervento	3
4.1	C	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	3
4.1. 1	l F	Requisiti del soggetto richiedente	3
4.1.2	? F	Requisiti dell'impresa	4
4.2	T	ipologie di intervento	4
4.3 lı	mpo	rti ed aliquote dell'aiuto	5
4.3. 1	l Reį	gime d'aiuto	5
4.4	Crit	eri di sostegno	5
5	Fas	e di ammissibilità	6
5.1	P	resentazione della domanda	6
5.	1.1	Modalità di presentazione delle domande	6
5.	1.2	Termini per la presentazione delle domande	8
5.	1.3	Documentazione da allegare alla domanda:	8
5.	1.4	Richieste integrazioni documentali	9
5.2	I	struttoria di ammissibilità della domanda	9
5.2	2.1	Controlli in fase di istruttoria	9
5.3	C	Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo) 10
5.3	3.1	Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità	10
5.3	3.2	Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno	10
6.	Imp	egni	11
7.	Rev	oca e restituzione dell'aiuto	11
8. In	forn	nativa trattamento dati personali e pubblicità	13

1. Objettivi e finalità

La Regione Marche intende sostenere le aziende che allevano ovicaprini e che impiegano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi.

Trattasi infatti di misura complementare per ridurre il conflitto allevatore/lupo.

2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad € 100.000,00.

4. Descrizione del tipo di intervento

4.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve:

- essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del Codice civile, che opera nel settore zootecnico;
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19/guerra russo ucraina e l'eventuale applicazione della compensazione di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

4.1.2 Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 2) essere iscritta alla Camera di Commercio con codici ATECO agricoli;

con riferimento alle dimensioni:

- non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 OPPURE

- trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19 e s.m.i. OPPURE,
- essere microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (OPPURE, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (OPPURE, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).
- 4) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 5) essere possessori di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e/o detentori di animali ovini e/o caprini identificati sulla base del codice aziendale . Nel caso in cui il detentore sia diverso dal possessore la domanda dovrà essere presentata solo dal detentore;
- 6) avere una consistenza non inferiore a 50 capi ovicaprini iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
- 7) aver minimo n. 2 cani da guardiania (= cani pastore da lavoro delle razze Pastore Maremmano Abruzzese (conosciuto anche come Pastore abruzzese, Mastino abruzzese o Cane da gregge), Pastore dei Pirenei o loro incroci verificati come idonei dalla Regione Marche), risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario.

4.2 Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" per sostenere le aziende che allevano ovicaprini e che impiegano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi.

L'entità del sostegno è fissato per azienda che alleva ovicaprini in relazione alla dimostrazione dell'impiego del n. di cani da guardiania impiegati per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi sul territorio della Regione Marche. I cani da guardiania debbono avere almeno n. 180 giorni di età.

Non sono comunque ammissibili:

- i cani da guardiania (= cani pastore da lavoro delle razze Pastore Maremmano Abruzzese (conosciuto anche come Pastore abruzzese, Mastino abruzzese o Cane da gregge), Pastore dei

Pirenei o loro incroci, NON risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario e con età inferire a 180 giorni .

- i cani da guardiania impiegati per le specie animali diverse dagli ovini e dai caprini.
- le spese tecniche per la compilazione e presentazione della domanda relativa al presente aiuto una tantum.

4.3 Importi ed aliquote dell'aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo una tantum in relazione al numero di cani da guardiania risultanti all'anagrafe canina a nome del beneficiario dichiarati in domanda e verificati nel corso dell'istruttoria.

Il valore da corrispondere alla impresa per ciascun cane da guardiania ammissibile sarà calcolato dividendo le risorse disponibili con il totale dei cani da guardiani ammissibili e comunque non potrà essere superiore a 500,00 euro.

Per ciascuna impresa beneficiaria l'importo massimo concedibile non potrà essere superiore a 5.000,00 euro.

L'importo massimo concedibile è tuttavia legato all'applicazione del regime di aiuto di Stato in "de minimis" nel settore agricolo di cui al successivo capoverso.

4.3.1 Regime d'aiuto

L'aiuto è concesso in regime di aiuto di Stato in "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, denominato "CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SOSTENERE LA DIFESA DELLE GREGGI DAGLI ATTACCHI DEI LUPI".

L'articolo 3, del richiamato Reg UE 316/2019, stabilisce che la concessione da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare l'importo complessivo, nell'arco di tre esercizi finanziari, di 25.000,00 €.

L'art. 2 del regolamento dispone che per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea (TFUE). Con riferimento alla nomenclatura europea dell'allegato I del TFUE le carni ovicaprine sono ricomprese nei capitoli 1 "animali vivi" e 2 "carni e frattaglie commestibili". L'articolo 8 del nuovo regolamento stabilisce l'applicazione del regime de minimis fino al 31.12.2027.

Tutti gli aiuti da concedere verranno inseriti nel relativo registro aiuti del SIAN.

4.4 Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

5 Fase di ammissibilità

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. par 5.3.1) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

5.1 Presentazione della domanda

5.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- > caricamento su SIAR degli allegati
- <u>sottoscrizione</u> della domanda da parte del richiedente in forma digitale <u>mediante specifica smart</u> <u>card (Carta Raffaello)</u>, o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare;

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda. Pertanto il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda.

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) che per gli stessi aiuti non sono stati richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- c) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla

moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;

- d) (<u>nel caso di media impresa</u>) di essere una media impresa ai sensi della Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione e di:
 - non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;

oppure

• trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019 a seguito dell'epidemia di COVID-19 e s.m.i.;

(nel caso di micro o piccola impresa) di essere una piccola o microimpresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), che non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non ha ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID – 19 e s.m.i".

- e) di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati; oppure di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a Euro_______, dal giorno_______, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;
- f) di essere possessori di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e/o detentori di animali ovini e/o caprini identificati sulla base del codice aziendale . Nel caso in cui il detentore sia diverso dal possessore la domanda dovrà essere presentata solo dal detentore;
- g) di avere una consistenza non inferiore a 50 capi ovicaprini iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
- h) di aver minimo n. 2 cani da guardiania (= cani pastore da lavoro delle razze Pastore Maremmano Abruzzese (conosciuto anche come Pastore abruzzese, Mastino abruzzese o Cane da gregge), Pastore dei Pirenei o loro incroci verificati come idonei dalla Regione Marche), risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario.
- i) di richiedere alla Regione Marche ai sensi del presente bando un contributo pari ad Euro _____ relativo all'avvenuta dimostrazione di possedere n. ____ cani da guardiania per il gregge.

5.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire <u>dal giorno 14 novembre 2023 e fino al giorno</u> martedì 28 novembre 2023, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia della Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente della Cooperativa/Organizzazione di prodotto riconosciuta dalla Regione Marche a presentare domanda di contributo per il presente bando
- b) (nel caso di micro impresa o piccola impresa), copia integrale della denuncia IVA Modello <u>2022</u>
 periodo d'imposta 2021 e copia integrale della denuncia IVA Modello <u>2023</u> periodo d'imposta 2022-, comprensiva della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- c) (nel caso di media impresa, che dichiari di non essere in difficoltà) attestazione resa da un soggetto abilitato o da chi detiene la contabilità dell'impresa, secondo l'apposita modulistica disponibile nell'area pubblica del SIAR, che l'impresa richiedente non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" al 31/12/2019;
- d) Breve relazione dove deve risultare di essere possessori di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e/o detentori di animali ovini e/o caprini identificati sulla base del codice aziendale (Nel caso in cui il detentore sia diverso dal possessore la domanda dovrà essere presentata solo dal detentore), di avere una consistenza non inferiore a 50 capi ovicaprini iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda, nonché il numero di cani da guardiania (= cani pastore da lavoro delle razze Pastore Maremmano Abruzzese (conosciuto anche come Pastore abruzzese, Mastino abruzzese o Cane da gregge), Pastore dei Pirenei o loro incroci verificati come idonei dalla Regione Marche e con almeno n. 180 giorni di età al momento della domanda), risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario.
- e) Elenco dei cani da guardiania (= cani pastore da lavoro delle razze Pastore Maremmano Abruzzese (conosciuto anche come Pastore abruzzese, Mastino abruzzese o Cane da gregge), Pastore dei Pirenei o loro incroci verificati come idonei dalla Regione Marche), risultanti iscritti all'anagrafe canina a nome del beneficiario (indicare Codice microchip/data di nascita/razza).

5.1.4 Richieste integrazioni documentali

Qualora per lo svolgimento della istruttoria fosse necessario acquisire specifica documentazione al richiedente viene inviata, tramite SIAR, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta esclusivamente tramite SIAR, la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC¹.

5.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

5.2.1 Controlli in fase di istruttoria

Le verifiche comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche e consiste:

- 1. verifica della regolarità della domanda e degli allegati;
- 2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso il controllo del 100% degli imprenditori agricoli che presenteranno richiesta di contributo;
- 3. verifica della regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 e s.m.i.;
- 4. verifica del casellario giudiziale;

realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

- 5. Verifica in BDN del codice aziendale dell'allevamento di ovicaprini dichiarato nella domanda di contributo;
- 6. Verifica nell'anagrafe canina dell'elenco dei n. di microchip dei cani da guardiania (= cani pastore da lavoro delle razze Pastore Maremmano Abruzzese (conosciuto anche come Pastore abruzzese, Mastino abruzzese o Cane da gregge), Pastore dei Pirenei o loro incroci verificati

¹ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla

come idonei dalla Regione Marche), che debbono risultare anche iscritti a nome del beneficiario.

5.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo

5.3.1 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Al termine delle valutazioni, nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio il riesame e la ridefinizione della propria posizione, attraverso la presentazione di memorie scritte, eventualmente corredate da documenti tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Esse saranno esaminate da una apposita Commissione da designarsi con successivo provvedimento.

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della struttura regionale competente, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

5.3.2 Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia. Per ciascun beneficiario verrà acquisito il COR per la registrazione in SIAN dell'aiuto individuale. Con medesimo atto viene anche decretata la concessione e liquidazione degli aventi diritto.

Il decreto è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

6 Impegni

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

- 1. accettare le disposizioni del bando;
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 e s.m.i.;
- 3. consentire l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

7 Revoca e restituzione dell'aiuto

La revoca dell'aiuto è disposta al verificarsi delle seguenti situazioni:

- le dichiarazioni rese risultano in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- mancato rispetto di ognuno degli impegni previsti al paragrafo 6;
- nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;

In caso di revoca, se il contributo è stato erogato, l'impresa deve restituire alla Regione Marche, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità ²

² D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono le DGR n. 1518 del 02/12/2019 e DGR 723 del 14/6/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.